

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA	131
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE	131
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI:	
Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale (C. 5858). Parere alla VI Commissione della Camera dei deputati. (<i>Esame e rinvio</i>)	132

Martedì 20 aprile 1999. — Presidenza del Presidente Mario PEPE.

UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza, aperto alla partecipazione di tutti i componenti della Commissione, si è riunito dalle 13.10 alle 15 per un'audizione informale del Commissario straordinario del Governo, onorevole Francesco Rutelli, sulle problematiche del coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali nella pianificazione e nella gestione degli interventi per le celebrazioni giubilari.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Martedì 20 aprile 1999. — Presidenza del Presidente Mario PEPE.

La seduta comincia alle 15.

Il Presidente Mario PEPE comunica che la trascrizione integrale degli interventi svolti nel corso dell'audizione infor-

male testé tenutasi in Ufficio di Presidenza sarà resa disponibile quanto prima.

Comunica altresì che, a seguito della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 14 aprile scorso, nel programma trimestrale dei lavori sono stati inseriti i seguenti argomenti:

disegno di legge S. 3832 — Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale (parere alla 9^a Commissione del Senato);

disegno di legge C. 5753 — Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale (parere alla IX Commissione della Camera);

documento di programmazione economico-finanziaria (parere alla V Commissione della Camera ed osservazioni alla 5^a Commissione del Senato).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 15.05.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3°
COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA
DEI DEPUTATI**

*Martedì 20 aprile 1999. — Presidenza
del Presidente Mario PEPE.*

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale (C. 5858).

Parere alla VI Commissione della Camera dei deputati.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Gabriele FRIGATO (PD-U), *relatore*, riferisce che il disegno di legge C. 5858 ha già formato oggetto di esame da parte della Commissione nel corso della prima lettura al Senato (A.S. 3599). In tale occasione è stato espresso un parere favorevole con due condizioni, tendenti a ottenere una maggiore specificazione dei principi e criteri direttivi della delega e il coinvolgimento esplicito della Conferenza Stato-regioni e del Parlamento nel procedimento di formazione del decreto legislativo, nonché una osservazione tesa a evidenziare come — pur nel riconoscimento di un concreto sforzo diretto ad accrescere l'autonomia fiscale delle regioni — fosse improprio il riferimento alla nozione di federalismo fiscale.

Il testo approvato dal Senato risulta, rispetto a quello presentato dal Governo, arricchito di numerose disposizioni aggiuntive, che peraltro non riguardano per lo più le competenze della Commissione. Tra le suddette disposizioni il relatore evidenzia l'articolo 12, 1° comma, che, modificando il decreto legislativo n. 360 del 1998, prevede ora anche una imposta addizionale provinciale — oltre a quella comunale — sull'IRPEF, per il finanziamento delle funzioni e dei compiti trasferiti alle province stesse.

Il relatore si sofferma quindi sull'articolo 11, intitolato al federalismo fiscale, che presenta rilevanti modifiche rispetto al testo iniziale. Sotto il profilo procedurale è stato portato a nove mesi il termine per l'esercizio della delega da parte del Governo, fermo restando l'ulteriore biennio per la delega correttiva; inoltre, è stata esplicitata la competenza delle commissioni permanenti ad esprimere i pareri sui relativi schemi di decreti legislativi. Quanto all'aspetto sostanziale della delega, i principi e criteri direttivi ora enunciati sono nove, a fronte dei tre iniziali. Si prevede, in particolare, la soppressione del sistema dei trasferimenti erariali alle regioni ad eccezione dei trasferimenti per interventi nel settore delle calamità naturali e di quelli « a specifica destinazione per i quali sussista un rilevante interesse nazionale ». Analogamente si prevede la soppressione dei trasferimenti connessi ai conferimenti di funzioni ai sensi della legge n. 59 del 1997. Il nuovo sistema di finanziamento delle regioni a statuto ordinario si incentra così su tre imposte: IRPEF, attraverso un aumento dell'addizionale regionale sino al 2 per cento, con correlativa riduzione dell'aliquota erariale; accisa sulla benzina, attraverso un aumento della compartecipazione sino ad un massimo di 450 lire al litro; IVA, tramite una compartecipazione non superiore al 20 per cento del gettito complessivo. Il sistema si completa con un fondo perequativo nazionale che, in via transitoria (non oltre un triennio) si basa anche sulla spesa storica, mentre a regime si fonda sulla capacità fiscale e sui fabbisogni sanitari: detto fondo sarà finanziato da una quota parte della compartecipazione all'accisa sulla benzina e all'IVA. Il relatore sottolinea che per la spesa sanitaria è stabilito a carico delle regioni il vincolo ad un impegno di spesa commisurato alla quota capitaria prevista nel piano sanitario nazionale. Il vincolo è comunque transitorio (non oltre un triennio), ma la sua eliminazione è subordinata alla creazione di un sistema di monitoraggio dell'assistenza sanitaria erogata. Nei restanti commi dell'articolo 11 (da 4 a 12) si

modifica la disciplina dell'imposta sul consumo dell'energia elettrica applicata alle imprese di autoproduzione.

Limitando le valutazioni ai profili di specifica competenza della Commissione, il relatore esprime apprezzamento per la scelta di potenziare l'autonomia della finanza regionale attraverso la maggiorazione dell'addizionale regionale IRPEF e dell'accisa sulla benzina, nonché istituendo una compartecipazione all'IVA, entrate che vanno così ad affiancarsi all'IRAP, l'imposta regionale istituita nel 1998 sul cosiddetto « valore aggiunto prodotto » con l'aliquota base del 4,25 per cento. Pur dovendosi giudicare assai più preciso l'attuale testo rispetto a quello iniziale, ad avviso del relatore è probabilmente opportuno pervenire ad un maggior grado di specificazione dei criteri direttivi, almeno per quanto attiene alla quantificazione della compartecipazione all'IVA e alla formazione del fondo nazionale perequativo. Infatti, per quanto riguarda la partecipazione all'IVA, se il

criterio in base al quale si attua tale compartecipazione non è in funzione del gettito prelevato nei singoli territori ma di altri indici si potrebbe arrivare, di fatto, ad una forma di trasferimento statale, ed è quindi indispensabile esplicitare meglio tale punto. Ugualmente importante è chiarire la nozione di capacità fiscale, su cui sarà imperniato il fondo perequativo nazionale. Un ultimo profilo da approfondire attiene alla possibilità di innescare forme di competizione fiscale tra le regioni. In conclusione, quindi, il relatore, senza scendere in questioni semantiche sul significato dell'espressione federalismo fiscale, ritiene che il provvedimento, pur con opportuni ulteriori affinamenti, si muova nella direzione giusta, di un'effettiva crescita dell'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali.

Il Presidente Mario PEPE rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.